



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Originale

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 13 del 23/04/2026

Adunanza Straordinaria - Seconda convocazione

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267/2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Sindaco	SI
Simonetta Zurru	Consigliere	NO
Raffaele Pes	Consigliere	SI
Carlo Efsio Pisanu	Consigliere	NO
Valentina Cadeddu	Consigliere	NO
Maria Gabriella Mallica	Consigliere	SI
Monia Casti	Consigliere	SI
Pamela Saba	Consigliere	NO
Raffaele Tomasi	Consigliere	SI
Fabiana Crobu	Consigliere	SI
Roberto Uccheddu	Consigliere	SI
Sisinnio Zanda	Consigliere	NO
Maria Giuliana Biasioli	Consigliere	NO
Barbara Collu	Consigliere	NO
Anna Rita Soddu	Consigliere	NO
Luigi Deias	Consigliere	NO

Presenti:7 Assenti:9

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Urrazza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Paolo Giuseppe Floris assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quindi nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Raffaele Tomasi; 2) Monia Casti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il regolamento vigente che disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2025;

VISTO il Decreto Legge 124/2019, convertito con modificazioni in L. 157/2019, art. 57 bis che introduce il bonus sociale per i rifiuti e il successivo DPCM del 21/01/2025;

VISTO l'allegato A) rubricato *“Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”*, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e TURB che *“... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 10.1 del (TUBR) i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima **entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata;**

CHE ai sensi dell'art. 10.2 del TURB qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

VISTA la Deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif1, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif e che nell'allegato A) rubricato *“Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”* all'art. 10.6 disciplina *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”* e all'art.10.7 dispone *“La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo”*

Atteso che si rende necessario integrare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con l'aggiunta dell'Art. 24 bis –Bonus Sociale Tari– e dell'art. 30 bis -Compensazione Bonus Sociale Tari-, al fine

di dare attuazione alle disposizioni previste per l'applicazione del BONUS SOCIALE RIFIUTI e in modo particolare la gestione a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

Si propone di integrare secondo quanto di seguito indicato:

Art. 24 bis– Bonus Sociale Tari

Ai sensi del DPCM del 21/01/2025 e in attuazione della Deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif e TURB, si applica il BONUS SOCIALE RIFIUTI secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

Art. 30 bis – Compensazione Bonus Sociale Tari

- Nell'erogazione del Bonus Sociale Tari il Comune, qualora dai controlli rilevi casi di irregolarità dei pagamenti nel tributo precedenti a ciascun anno a+1, può trattenere tale beneficio a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, notificando un sollecito di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, ovvero raccomandata.
- Nel sollecito sarà chiaramente indicato il debito pregresso e la possibilità di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate qualora non si provveda alla regolarizzazione trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dalla proposta delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A".

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma della quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quiquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- L'ART. 1 COMMA 677 DELLA L. 199 DEL 30.12.2025 (L. Bilancio 2026) All'articolo 3, comma 5-quiquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», il suddetto termine è riferito alla scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI, PEF e regolamento;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2026 con il quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026-2028;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

Visto l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario integrare con l'aggiunta degli artt. 24 bis e 30 bis, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste per l'applicazione del BONUS SOCIALE RIFIUTI e in modo particolare la gestione a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente modificato e integrato, come allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Considerato che la Commissione Statuto e Regolamenti seppure convocata non si riunisce per mancanza del numero legale e su proposta del Sindaco la modifica in oggetto è presentata direttamente in aula Consiliare;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del DL 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2013, n. 213;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000; lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato verbale di seduta, il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

Presenti 7/16
Astenuiti 0/7
Votanti 7/7
Voti favorevoli 7/7
Voti contrari 0/7

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le integrazioni al Regolamento Comunale sulla disciplina della Tari, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2025 e precisamente con l'aggiunta dell'art. 24 bis e 30 bis al vigente regolamento per la disciplina della Tari:

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE

Art. 24 bis – Bonus Sociale Tari:

Ai sensi del DPCM del 21/01/2025 e in attuazione della Deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif e TURB, si applica il BONUS SOCIALE RIFIUTI secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

Art. 30 bis – Compensazione Bonus Sociale Tari

- Nell'erogazione del Bonus Sociale Tari il Comune, qualora dai controlli rilevi casi di irregolarità dei pagamenti nel tributo precedenti a ciascun anno a+1, può trattenere tale beneficio a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, notificando un sollecito di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, ovvero raccomandata.
- Nel sollecito sarà chiaramente indicato il debito pregresso e la possibilità di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate qualora non si provveda alla regolarizzazione trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo

Di recepire le integrazioni apportate al vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2025, di cui ai precedenti punti, il quale risulta nella sua nuova forma come da allegato "A";

Di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui al D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 – Art. 3 comma 5 quinquies, che cita testualmente *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2026; L'art. 1 comma 677 della L. 199/2025, all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Dl. Lgs 360/98;

Di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, saranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministero e dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti 7/16
Astenuti 0/7
Votanti 7/7
Voti favorevoli 7/7
Voti contrari 0/7

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Firmato
Il Sindaco
Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris

Firmato
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giovanna Urrazza